



Comune di Zoagli
Provincia di Genova

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DEL COMUNE DI ZOAGLI

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
02/05/2005**

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Articolo 3 – Competenze

Articolo 4 – Definizioni generali

Articolo 5 - Classificazione acustica del territorio comunale

TITOLO II - Disciplina delle attività rumorose

Articolo 6 – Valutazione previsionale di impatto acustico

Articolo 7 – Valutazione di clima acustico

TITOLO III - Disciplina delle attività rumorose temporanee

Articolo 8 – Attività in deroga permanente

Articolo 9 – Attività temporanea di cantieri, norme generali

Articolo 10 - Istanze per attività temporanee di cantiere

Articolo 11 – Manifestazioni in luogo pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Articolo 12 – Altre attività temporanee

TITOLO IV - Disposizioni finali

Articolo 13 - Esposti

Articolo 14 - Attività di controllo

Articolo 15 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Articolo 16 - Sistema sanzionatorio

TITOLO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento di attuazione e disciplina delle attività rumorose, di seguito indicato come Regolamento, fissa i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Le norme contenute e stabilite dal presente Regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro minimo di riferimento per applicazione della seguente normativa di emanazione Nazionale e Regionale:

- Regio Decreto n.° 1398 del 19 Ottobre 1930
- Regio Decreto n.° 262 del 16 Marzo 1942
- DPCM del 1 Marzo 1991
- DLGS n.° 285 del 30 Aprile 1992
- Legge n.° 447 del 26 Ottobre 1995
- DM del 11 Dicembre 1996
- DPCM del 14 Novembre 1997
- Legge Regionale n° 12 del 10 Febbraio 1998
- DM del 16 Marzo 1998
- DGR n° 2510 del 25 Ottobre 1998
- DPCM n.° 215 del 16 Aprile 1999
- DGR n° 534 del 28 Maggio 1999
- DM del 29 Novembre 2000
- DLGS n.° 262 del 4 Settembre 2002
- DPR n.° 142 del 30 Marzo 2004

Articolo 3 – Competenze

Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), legge n. 447/1995;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, legge n. 447/1995;
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), legge n. 447/1995, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie

relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse,

- della disciplina stabilita all'articolo 8 comma 6 della legge 447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto,

- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 447/95,

- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della legge 447/95;

h) il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale dell'ARPAL, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

i) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso all'atto del rilascio della succitata autorizzazione, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento.

l) il Comune, considerato che il territorio presenta un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico, ha la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge n. 447/1995, quando gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), legge n. 447/1995. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, legge 12 giugno 1990, n. 146.

Articolo 4 – Definizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina disposta dal D.Lgs 277 del 15/08/1991, salvo per quanto concerne l'emissione di rumore in aree esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) corpo recettore più esposto: l'ambiente abitativo, interno od esterno all'edificio od alla zona oggetto dell'attività temporanea che, in virtù delle emissioni sonore di quest'ultima e della sua particolare collocazione, a giudizio del T.C.A.A. sia maggiormente soggetto al disturbo. A puro titolo di esempio, si rende noto che per lavori condominiali il corpo recettore più esposto può essere eventualmente identificato nell'edificio civile più vicino in linea d'aria alla localizzazione del condominio, mentre per lavori privati all'interno di una civile abitazione sottostante ad un'altra, potrà essere individuato come corpo recettore più esposto quest'ultima abitazione;
- d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c), quali ad es gli autoveicoli, la pubblicità fonica, ecc;
- f) attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti, per loro natura, non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa e che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [LAeq] ad 1 (uno) metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A);
- g) valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- h) valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- i) valore limite differenziale di immissione, determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo;
- j) valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- k) valore di qualità: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/1995.

Articolo 5 - Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da;

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree di intensa attività umana	62	52

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Le misurazioni dei parametri precedentemente riportati devono essere eseguite rispettando le modalità tecniche specificate nel DM del 16 Marzo 1998.

TITOLO II - Disciplina delle attività rumorose

Articolo 6 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, di cui all'art. 8 della Legge n° 447 del 26/10/1995, redatta da un Tecnico abilitato in Acustica Ambientale e conforme alla DGR Liguria n. 534 del 28/05/1999, deve essere presentata a cura del soggetto proponente, relativamente a:

- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:

- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992;

- locali, anche solo parzialmente, adibiti a discoteche;

- locali, anche solo parzialmente, adibiti a: circoli privati, attività produttive, attività artigianali, attività sportive o ricreative, attività commerciali o pubblici esercizi implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore;

- ferrovie;

c) altre opere non incluse nei precedenti casi, su esplicita e motivata richiesta del Comune.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, conformemente al Titolo II, DGR 534 del 28/05/1999, deve contenere:

- 1) la descrizione della tipologia della nuova opera o attività, del ciclo produttivo o tecnologico, degli Impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo;
- 2) la planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti e dei ricettori più esposti, corredata di informazioni sulle quote altimetriche. La planimetria dovrà essere prodotta in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) così da garantirne una chiara leggibilità e dovrà essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali atti a consentire l'esame complessivo delle sorgenti acustiche;
- 3) l'indicazione delle classi acustiche di destinazione d'uso del territorio interessato dalla nuova opera o attività;
- 4) l'indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento;
- 5) l'indicazione dei livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (clima acustico dello stato zero), tramite misure articolate sul territorio, almeno nei punti ricettori esistenti ed in quelli di prevedibile insediamento, individuando le principali sorgenti già insediate che concorrono a determinare i predetti livelli;
- 6) i dati, le informazioni e le caratteristiche di emissione delle sorgenti, anche in relazione alla loro eventuale variabilità. Dovranno essere indicati, per ogni impianto o macchinari installati ovvero per le lavorazioni afferenti alla nuova opera o attività, i dati di pot. acustica almeno per banda di ottava, in base alla certificazione già esistente, alla determinazione in opera, o al calcolo. Se la potenza acustica non è definibile, è necessaria almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione sonora nelle diverse situazioni di contorno e di operatività di ogni singola sorgente, in base a rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da previsione di buona tecnica. Qualora determinante, è necessario riportare le caratteristiche di direzionalità di ogni singola sorgente in rapporto ai ricettori;
- 7) i dati e le informazioni sulle caratteristiche acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine (facciata ed elementi di facciata), stimati partendo dai valori certificati dei manufatti utilizzati. Nel caso i cui detti valori non fossero disponibili, i dati richiesti saranno assunti in base a criteri di buona tecnica o con misure in opera di

situazioni analoghe. Dovrà in ogni caso essere accertato, quando trattasi di nuova attività in struttura già esistente, il potere fonoisolante della facciata, almeno per banda di ottava. Dovranno inoltre essere stimate le caratteristiche acustiche delle strutture dei corpi ricettori già presenti. Nei casi di attività insediate in edificio destinato anche ad impieghi diversi dovrà essere valutato il potere fonoisolante apparente delle partizioni orizzontali e verticali fra gli ambienti. Al fine di consentire la valutazione delle misure adottate per la protezione dal rumore genera all'interno degli edifici, dovrà essere anche attestato il rispetto del valore dell'indice di valutazione del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato di cui alla vige normativa;

- 8) i dati e le informazioni sulla densità e sulle caratteristiche del traffico veicolare interessanti le strutture viarie esistenti nonché la previsione dell'eventuale incremento dovuto al nuovo insediamento, con riferimento alla variazione dei livelli di rumore. Dovrà essere valutata la rumorosità delle aree destinate al parcheggio ed alle attività di carico/scarico delle merci, con particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti;
- 9) l'indicazione del tipo di campo acustico ipotizzato per valutare le modalità di propagazione dell'energia sonora, la sua attenuazione, ecc.. Dovranno essere esplicitati gli algoritmi di calcolo utilizzati o i principi dei modelli previsionali impiegati;
- 10) la stima dei livelli sonori determinati dalla nuova opera allorché realizzata nonché dalla nuova attività allorché a regime, con particolare riferimento ai livelli di emissione e di immissione assoluti sui ricettori più esposti (clima acustico previsionale). Tali livelli sono dovranno essere confrontati con i valori limite di tutte le aree interessate dal rumore prodotto dalla nuova opera od attività, secondo la classificazione acustica delle aree medesime. In caso di variazione del clima acustico preesistente, dovranno essere valutati i valori di immissione previsti all'interno delle unità abitative più esposto, sia a finestre, aperte che chiuse al fine di ottenere una verifica previsionale del rispetto dei valori limite differenziali;
- 11) le informazioni sulle eventuali opere di mitigazione del rumore per il contenimento delle emissioni e delle immissioni, comprendenti la descrizione dei principi fisici di attenuazione;
- 12) il programma dei rilevamenti di verifica da eseguire a cura del proponente, allorché l'opera sarà realizzata o l'attività sarà insediata ed a regime (clima acustico dello stato uno). La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dove pervenire di Comune entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art 8 detta legge n° 447/95.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potrà non contenere tutto quanto ivi previsto solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità, di ogni singola informazione omessa.

In ogni caso non si potrà derogare da quanto previsto al Punto 10.

L'ufficio competente del Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. Per la valutazione della succitata documentazione ed il conseguente rilascio del Nulla

Osta di Impatto Acustico, l'ufficio competente del Comune potrà avvalersi del parere formale di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

In caso di attività già esistenti e variazioni di titolarità e/o di licenze, al posto della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico conforme al Titolo II, DGR 534 del 28/05/1999, il soggetto proponente può allegare una perizia fonometrica attestante il rispetto dei limiti vigenti (valore limite di emissione, valore limite assoluto di immissione, valore limite differenziale di immissione) effettuati nei luoghi e secondo le modalità riportate agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

La presentazione della perizia fonometrica o della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dovranno essere fornite al Comune presentando l'autocertificazione (**PIA1**) prevista dal presente Regolamento, che deve essere controfirmata dal tecnico competente in acustica ambientale.

Sono esentate dalla presentazione della perizia fonometrica o della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico tutte quelle attività che verranno esercitate in locali ove non siano installati impianti o che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di attrezzature o macchinari che possano produrre emissioni rumorose rilevabili in esterno o nel corpo recettore più esposto (a titolo di esempio, rientra in tale caso un'attività esclusivamente commerciale che non prevede la presenza esterna di impianti di climatizzazione/condizionamento). I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità mediante apposita autocertificazione (**PIA2**), la condizione di esenzione sopra descritta che potrà venire accertata, qualora necessario, dal personale preposto dipendente del Comune.

Articolo 7 – Valutazione previsionale di Clima Acustico

La valutazione previsionale di clima acustico di cui all'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447, deve essere presentata dal soggetto proponente l'opera unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o alla denuncia di Inizio attività prevista dal D.P.R. 380 del 6 Giugno 2001, e dei provvedimenti di abilitazione all'uso (agibilità) a queste collegati, relativamente alle aree interessate dalle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole e asili nido,
2. ospedali,
3. case di cura e di riposo,
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani,
5. nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992;

- locali, anche solo parzialmente, adibiti a: circoli privati, attività produttive, attività artigianali, attività sportive o ricreative, attività commerciali o pubblici esercizi implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore;
- ferrovie.

Per Valutazione Previsionale di Clima Acustico, sia a fini previsionali che di constatazione e verifica della situazione in essere, deve intendersi la valutazione della rumorosità propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area.

Principale descrittore del clima acustico è l'andamento temporale nelle 24 ore del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderato A misurato ad intervalli non superiori all'ora.

Ove la variabilità o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali i livelli percentili L_N (preferibilmente L_1 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{99}), le distribuzioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza a corredo e completamento della misura o delle misure protratte per almeno 24 ore in postazioni significative nell'ambito dell'area interessata all'intervento, potranno essere eseguiti in orari appropriati. rilievi fonometrici con tempi di misura più brevi in punti di riferimento in linea di massima individuati in corrispondenza od in prossimità dei ricettori ivi compresa, se del caso la stessa opera a progetto.

I valori rilevati dovranno essere confrontati con i valori limite assoluti previsti per le varie classi di destinazione d'uso del territorio.

Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo richieda, dovrà altresì valutarsi il rispetto dei valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative nonché dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potrà non contenere tutto quanto ivi previsto solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. Per la valutazione della suddetta documentazione ed il conseguente rilascio del Nulla Osta di Clima Acustico, l'ufficio competente del Comune potrà avvalersi del parere formale di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La presentazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico dovrà essere fornita al Comune presentando l'autocertificazione (VPA) prevista dal presente Regolamento e controfirmata dal tecnico competente in acustica ambientale.

TITOLO III - Disciplina delle attività rumorose temporanee

Articolo 8 – Attività in Deroga Permanente

Le attività aventi carattere sportivo (professionistiche e/o amatoriali) e/o ricreativo, svolte all'interno di impianti fissi, quali piscine, stadi, palestre, bocciodromi e simili, non ricadenti in Area di Classe I e comportanti emissioni sonore superiori ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, potranno essere svolte nell'intervallo orario 09.00 – 22.00 (eventualmente prorogabile fino alle ore 24.00, con provvedimento motivato dal competente ufficio del Comune).

Per tali attività i limiti per le emissioni sonore, misurate in facciata all'edificio più esposto in termini di L_{eq} (A), non possono oltrepassare i 70 dB(A).

Per le attività al presente articolo svolte all'interno di impianti localizzati in aree di Classe I, i limiti in deroga per le emissioni sonore, misurate in facciata all'edificio più esposto in termini di L_{eq} (A), non possono oltrepassare i 65 dB(A).

In entrambi i casi, non si applicano il Criterio Differenziale e i fattori correttivi del rumore ambientale.

Articolo 9 – Attività temporanea di cantieri, norme generali

Per la definizione di attività temporanea di cantiere si fa riferimento a quanto riportato nell'art 4 comma f) del presente Regolamento.

Le emissioni sonore provenienti da cantieri, edili e non, che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite, nei giorni feriali, negli intervalli orari dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE (in particolare vedasi il D.LGS. n.° 262 del 4 settembre 2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [L_{eq} (A)], misurato in facciata del corpo recettore più esposto, non possono generalmente superare:

- 70 dB(A) dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00;
- 80 dB(A) dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Non si considerano il limite differenziale ed i fattori correttivi del rumore ambientale.

Qualora, per ragioni tecniche, non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive e per intervalli orari non superiori a due ore continuative.

Nel caso di lavori interni di ristrutturazione o di manutenzione, nel corpo recettore più esposto dell'edificio interessato dall'attività lavorativa, non può essere superato il limite di immissione:

- di 65 dB (A) a finestre chiuse.

Qualora, per ragioni tecniche, non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 70 dB(A) per non più di quattro ore complessive e per intervalli orari non superiori a due ore continuative.

Per attività da esercitarsi eventualmente in giorni festivi od in periodi temporali non compresi nell'intervallo 08.00 - 19.00 (ad es lavori notturni), occorrerà indicare esplicitamente gli orari ed i giorni nelle istanze previste dall'art. 10 e dovranno essere esplicitamente autorizzate dal competente ufficio Comunale.

Le attività temporanee di cantieri (ad es manutenzioni stradali, piccoli interventi edili, ecc) esercitate da personale operante per conto del Comune, dovranno rispettare i limiti di immissione e gli orari previsti da questo articolo. Non si applica quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento.

Articolo 10 - Istanze per attività temporanee di cantiere

Le imprese titolari di cantieri nei quali sia previsto l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature comportanti emissioni sonore e che prevedano un superamento dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica, devono presentare al competente ufficio comunale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività, una istanza di deroga, compilando l'autocertificazione (**DER1**) prevista dal presente Regolamento.

L'ufficio Tecnico del Comune provvederà a rilasciare, prima della data prevista di inizio dei lavori, un visto autorizzativo, il quale potrà contenere prescrizioni per l'adozione di specifici accorgimenti e/o limitazioni d'orario da adottarsi durante i lavori come pure l'effettuazione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

L'autorizzazione al cantiere potrà essere revocata, in qualsiasi momento e con nota motivata, qualora non fossero rispettate le prescrizioni fornite.

Tipologia A - Cantieri per i quali il corpo recettore più esposto sia esterno all'edificio (o della zona) oggetto dei lavori della durata superiore a 30 giorni lavorativi

Tipologia B - Cantieri per i quali il corpo recettore più esposto sia interno all'edificio oggetto dei lavori della durata superiore a 15 giorni lavorativi

Per i cantieri rientranti nelle tipologie A e B, esplicitate al precedente paragrafo, dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione una relazione firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

La relazione tecnica redatta dal tecnico competente dovrà contenere sempre:

1. durata dell'attività temporanea di cantiere (comprese le eventuali operazioni di allestimento e disallestimento del cantiere);
2. informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi dell'attività temporanea, con esplicito riferimento ai macchinari rumorosi che saranno utilizzati, alle loro postazioni nell'ambito dell'attività temporanea stessa (indicate sulle planimetrie);
3. elenco dei macchinari e/o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici [dB(A)] relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi, ottenuti dalle schede tecniche del produttore o da misurazioni dirette o da dati bibliografici (ad es altre misure compiute su apparecchiature analoghe a quelle in uso);
4. indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
5. indicazione del livello sonoro dovuto al cantiere, espresso in termini di livello continuo equivalente Leq (A), in facciata (o all'interno, a seconda dei casi) al corpo recettore individuato come più esposto;
6. planimetria in scala 1:2.000 dell'area ove verrà svolta l'attività con indicazione dell'edificio che si ritiene maggiormente esposto al rumore prodotto dall'attività;
7. planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:200) dell'opera che andrà ad essere realizzata;
8. eventuale altra documentazione che sia ritenuta utile ad illustrare la futura attività temporanea (ad esempio documentazione fotografica).

La durata massima dell'autorizzazione non potrà eccedere i 365 giorni (prorogabili).

Tipologia C - Cantieri per i quali il corpo recettore più esposto sia esterno all'edificio (o della zona) oggetto dei lavori della durata superiore a 100 giorni lavorativi

I titolari di cantieri rientranti nella Tipologia C, oltre a quanto previsto dal precedente punto, solo se esplicitamente richiesto dal competente Ufficio Comunale in seguito a particolari e contingenti situazioni (ad es esposti, ecc), potranno essere tenuti a presentare al competente Ufficio Comunale, una relazione firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, riportante i risultati di specifici rilevamenti

fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga, ovvero quanto riportato nella relazione tecnica tesa al rilascio dell'istanza.

I titolari di cantieri che necessitino di prolungamento del limite temporale di giorni, concesso con l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività temporanea comportante l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, dovranno richiedere una specifica proroga, compilando l'autocertificazione (**PROROGA**) prevista dal presente Regolamento, da presentarsi all'Ufficio competente almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione.

Esenzioni dalla presentazione della relazione tecnica firmata da un tecnico competente

Saranno esentati dalla presentazione della relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (T.C.A.A.):

- a) Cantieri per i quali il corpo recettore più esposto sia esterno all'edificio (o della zona) oggetto dei lavori della durata inferiore a 30 giorni lavorativi.
- b) I lavori di piccola manutenzione all'interno di edifici per i quali il corpo recettore più esposto sia interno all'edificio oggetto dei lavori della durata non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi.
- c) I lavori di pronto intervento (ad es interventi sulla rete delle acque bianche o nere, lavori di impiantistica quali ad es linee elettriche, trasmissione dati, ecc), con carattere di emergenza od urgenza destinati al ripristino della circolazione stradale e ferroviaria, aventi durata compresa tra i 15 ed i 30 giorni lavorativi.

Le tipologie di cantiere riportate ai punti a), b) e c) dovranno presentare una semplice comunicazione (**DER2**) con l'indicazione dei macchinari rumorosi che saranno utilizzati.

Nel caso in cui il competente Ufficio Comunale, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione della comunicazione (DER2), non rilasci esplicita autorizzazione scritta, vale il cosiddetto silenzio assenso e, conseguentemente, il soggetto proponente potrà iniziare i lavori a partire dal giorno indicato sulla comunicazione.

Esenzioni dalla presentazione della comunicazione

Sono altresì esentati dal presentare comunicazione:

- a) I lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza od urgenza destinati al ripristino della circolazione stradale e ferroviaria, di durata non superiore ai 15 giorni lavorativi.
- b) I cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Articolo 11 – Manifestazioni in luogo pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari quali sagre, feste patronali, di quartiere, di partito ecc. dotati di impianti fissi che emettono rumore. Tali manifestazioni, di norma, sono consentite fino alle ore 01.00.

In considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il competente Ufficio del Comune concederà l'installazione delle strutture, a condizione che l'attività citata rispetti alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Per le attività sopra citate è consentito l'intervento con richiesta di autorizzazione, presentando, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio della manifestazione, una richiesta (**DER3**) di deroga ai valori limite previsti, firmata dal responsabile della manifestazione o dal titolare ovvero legale rappresentante, contenente:

- i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività,
- la descrizione sintetica dell'attività,
- il luogo ed il sito dell'attività temporanea,
- la durata della manifestazione (numero di giorni),
- la data inizio attività,
- dichiarazione inerente il rispetto dei Limiti concessi in deroga e di seguito riportati.

Per le attività al presente articolo, i limiti in deroga per le emissioni sonore, misurate in facciata all'edificio più esposto in termini di $L_{eq}(A)$, nelle condizioni di maggiore disturbo, sono fissati in:

- 75 dB(A) negli intervalli dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.00
- 70 dB(A) negli intervalli dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 01.00

Per particolari e motivate esigenze, potranno essere consentiti limiti meno restrittivi.

Non si applicano il Criterio Differenziale e i fattori correttivi del rumore ambientale.

Il competente Ufficio del Comune provvederà a rilasciare, prima della data prevista di inizio della manifestazione un visto autorizzativo, il quale potrà contenere prescrizioni per l'adozione di specifici accorgimenti e/o limitazioni d'orario da adottarsi durante i lavori come pure l'eventuale effettuazione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga. Copia di tale visto autorizzativo sarà consegnata all'Ufficio del Comando di Polizia Municipale.

Le attività previste dal presente articolo ed organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare i limiti di immissione e gli orari succitati, ma sono esentate dalla presentazione della richiesta di deroga.

Articolo 12 – Altre Attività temporanee

Piano bar/Concerti

I locali che per il periodo estivo hanno impianti di amplificazione o consentono musiche dal vivo tipo piano bar, oppure i responsabili delle attività che intendono effettuare concerti in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, sono tenuti a presentare autocertificazione (DER4) nella quale dovranno essere dichiarato:

- i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività,
- la descrizione sintetica dell'attività,
- il luogo ed il sito in cui svolge l'attività,
- le date o il periodo in cui si intende usufruire della deroga,
- che per almeno due sere alla settimana tale attività non si svolge, specificando i giorni.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq(A), misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare:

- 75 dB(A) negli intervalli dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.00
- 70 dB(A) negli intervalli dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 01.00

È esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

Per particolari e motivate esigenze, potranno essere consentiti limiti meno restrittivi.

Le attività previste dal presente articolo ed organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare i limiti di immissione e gli orari succitati, ma sono esentate dalla presentazione della richiesta di deroga.

Cinema /Teatro all'aperto

Il cinema all'aperto e gli spettacoli teatrali, per i quali si renda necessario l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora, sono considerati attività e struttura turistica temporanea

Prima dell'inizio del ciclo degli spettacoli, il conduttore deve presentare autocertificazione (DER4) nella quale dovranno essere dichiarati:

- i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività,
- il luogo ed il sito in cui svolge lo spettacolo,
- le date o il periodo in cui si intende usufruire della deroga,
- che per almeno due sere alla settimana tale attività non si svolga, specificandone i giorni.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq(A), misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare:

- 75 dB(A) negli intervalli dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.00
- 70 dB(A) negli intervalli dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 01.00

È esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

Per particolari e motivate esigenze, potranno essere consentiti limiti meno restrittivi.

Le attività previste dal presente articolo ed organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare i limiti di immissione e gli orari succitati, ma sono esentate dalla presentazione della richiesta di deroga.

Spettacoli pirotecnici

Sono consentiti spari e fuochi di artificio per le feste patronali e non a condizione che: venga presentata ed inviata al competente Ufficio Tecnico del Comune, almeno cinque giorni prima dell'evento) un'autocertificazione (**DER4**) nella quale dovranno essere dichiarati:

- i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante della ditta che esegue gli spari,
- la descrizione del tipo di spari che verranno effettuati dell'intervento (numero approssimato e tipo delle bombe e degli spari),
- il luogo ed il sito in cui svolge la sparata,
- la data e l'ora in cui svolgono gli spari e che si intende usufruire della deroga,
- durata in minuti della sparata o delle sparate

Le attività previste dal presente articolo ed organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare i limiti di immissione e gli orari succitati, ma sono esentate dalla presentazione della richiesta di deroga.

Comizi politici e sindacali, manifestazioni di beneficenza

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di attrezzature di amplificazione, della durata non superiore alle 4 ore, sono consentite senza richiedere l'autorizzazione in deroga ed esentate dall'inoltare comunicazioni a condizione che:

- si svolgano in orario diurno e comunque non oltre le ore 24.00, salvo quanto disposto dall' art. 23 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;

- le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), $Leq(A)$, misurato in facciata del corpo recettore più esposto e nel momento di maggior disturbo, non superino i 70 dB(A).

Le attività previste dal presente articolo ed organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare i limiti di immissione e gli orari succitati, ma sono esentate dalla presentazione della richiesta di deroga.

Commemorazioni civili e religiose

Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni in occasione di ricorrenze civili e religiose è consentito senza richiesta d'autorizzazione in deroga od inoltrare comunicazioni.

Battute di caccia

Sono consentite battute di caccia, su tutto il territorio comunale, sia singolarmente sia in gruppo senza richiesta d'autorizzazione in deroga per attività rumorose od inoltrare comunicazioni.

Animali

Nel caso in cui il possesso di animali avviene per fini di allevamento o comunque per scopi diversi dalla mera affezione (ad es. pastorizia, agricoltura, ecc) si applicano i limiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/97. Nel caso in cui la detenzione di animali avviene per motivi affettivi, non si applica l'art 4 del D.P.C.M. 14/11/97, pur restando fatte salve le norme del Codice Civile (art 844) e del Codice Penale (art 659 comma 1).

Campane

Il suono delle campane, disciplinato sul fondamento del Concordato Stato-Chiesa, è ammesso ogni qualvolta viene svolta, o dato avviso che verrà svolta, una cerimonia religiosa o civile, e per il suono della sera e del mattino dell'*Ave Maria*, senza richiedere l'autorizzazione in deroga per attività rumorose o eseguire autocertificazioni.

Il suono delle campane o di meccanismi sonori che scandiscono le ore è ammesso, senza richiedere l'autorizzazione in deroga per attività rumorose od inoltrare comunicazioni.

I parroci sono comunque tenuti al rispetto della Circolare n.° 33 del 13/05/2000 emanata dal C.E.I.

Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti alla conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi agricoli, in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e festivi. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Macchine da giardino, impianti di irrigazione

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (sfalcio erba, rasatura prati, irrigazione anche a mezzo cannoncini agricoli) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 07.00 alle ore 21.00.

Nei giorni festivi dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le ditte che svolgono queste attività conto terzi possono iniziare 1 (una) ora prima.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Lavori su spiagge/arenili

L'uso di macchine e mezzi rumorosi per l'esecuzione di lavori su spiagge ed/o arenili (ad es sistemazione della spiaggia con mezzi di movimentazione e scavo, ecc) è consentito nei giorni feriali e festivi, dalle ore 06.30 alle ore 09.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00 senza richiesta d'autorizzazione in deroga per attività rumorose od inoltrare comunicazioni.

Le macchine ed i mezzi in uso, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti

L'uso, per la pubblicizzazione di attività commerciali e/o produttive o per la pubblicità elettorale, di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

All'interno degli stabilimenti balneari l'uso di altoparlanti è consentito durante l'usuale periodo di svolgimento dell'attività, anche oltre i limiti previsti dal punto precedente.

La disposizione di cui ai commi precedenti non si applica all'uso di altoparlanti per attività connesse alla Protezione Civile od alle Forze dell'Ordine.

Raccolta e compattamento rifiuti e attività di spazzamento

Le attività di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani e le attività di spazzamento dovranno rispettare i valori Limite assoluto di Immissione e di Emissione in facciata al corpo recettore più esposto. Esse, di norma, dovranno essere limitate ai giorni feriali, sabato compreso, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

È esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale a meno che tali attività non siano svolte in siti fissi (ad es discariche, ecc).

Allarmi antifurto

I sistemi acustici di allarme antifurto fissi (ad es a protezione di edificio civile od altro) devono essere dotati di idoneo dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora per una durata massima di 5 (cinque) minuti primi con possibilità di ripetizione; nel caso di sistemi di allarme installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque di durata massima pari a 3 (tre) minuti primi.

Per entrambe le tipologie di sistemi di allarme il riarmo non può essere automatico ma deve essere effettuato manualmente.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Articolo 13 – Esposti

Ogni cittadino, se lo ritiene, può segnalare al competente Ufficio del Comune una situazione di disturbo acustico. Tale segnalazione, in seguito alla quale il competente Ufficio del Comune darà nei tempi tecnici necessari una risposta al cittadino, dovrà essere formalizzata con la compilazione dell'apposita modulistica (**ESP**) allegata al presente Regolamento.

Saranno accettati solo esposti inerenti a situazioni di disturbo acustico generati da attività industriali, artigianali, di servizi, professionali, commerciali o di intrattenimento. Conseguentemente, ad es., non verranno accettati esposti inerenti a possibili disturbi acustici causati all'interno dello stesso edificio (ad es rumorosità eccessiva di vicini, ecc) essendo questi disciplinati dal Codice Civile e dal Regolamento Condominiale eventualmente presente.

Articolo 14 - Attività di controllo

In ottemperanza alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico, l'Amministrazione Comunale esercita funzioni inerenti le attività di controllo, ovvero:

1. Osservanza delle prescrizioni mirate al contenimento, abbattimento e monitoraggio dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti mobili e fisse, nonché delle disposizioni impartite ai titolari di autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica.

2. Rispetto delle disposizioni tecniche e amministrative inerenti concessioni edilizie, licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali nonché per lo svolgimento di attività temporanee, come indicato dal presente Regolamento.
3. Conformità nella progettazione e realizzazione, ad opera delle attività produttive o commerciali, dei Piani di risanamento acustico.

Articolo 15 – Ordinanze contingibili ed urgenti

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti e verificata l'impossibilità a contenere e/o abbattere emissioni sonore comportanti disagio e/o danno per la salute pubblica, il Sindaco potrà disporre, con propria ordinanza, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività la sospensione dell'attività origine dell'inquinamento acustico.

Il Sindaco, a seconda della particolare situazione in essere, potrà altresì utilizzare il mezzo della diffida.

In ogni caso vige l'art 9 della L. 447/95 che costituisce espressione specifica del più generale potere di ordinanza previsto dal comma 2 dell'art 54 della L. 267/2000.

Articolo 16 - Sistema sanzionatorio

La competenza amministrativa dell'erogazione della sanzione con relativo iter è esclusivamente comunale. Le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10 della Legge 447/1995 e art. della L.R. 12/1998) e articolate come segue:

- Mancata ottemperanza di provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente: sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da Euro 1032,00 a Euro 10.329,00.
- Supero dei valori limite di emissione e di immissione:
sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.
- Supero reiterato dei valori limite di emissione e di immissione:
sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da Euro 1032,00 a Euro 10.329,00.
- Violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L. 447/1995 (regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura) e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni:
sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.
- Mancata presentazione del piano di risanamento acustico ad opera delle attività produttive:
sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
- Supero dei limiti di emissione e di immissione, previsti dal presente Regolamento relativamente alle attività all'aperto ed alle attività temporanee:

sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 1.549,00.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazioni alla presente legge ed ai regolamenti attuativi comunali sono destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P., e quanto previsto dalla L. 26/10/1997, n.447 art. 9 comma 1 e dell'art.650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dal Sindaco.

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'A.R.P.A.L., il controllo del rispetto degli orari indicati nel Regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

Le sanzioni amministrative previste in caso di supero dei valori limite di cui agli artt 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/97, saranno irrogate dal Comune in seguito ai rilievi fonometrici eseguiti a cura dell'A.R.P.A.L.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della Ditta _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera d) della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e dell'art. 6, comma 1 – lettera h) della L.R. 12/98, il rilascio del Nulla Osta Acustico relativo alla realizzazione in ZOAGLI, in (via/ loc. / piazza) _____
l'insediamento:

- ☐ scuola / asili nido,
- ☐ ospedale
- ☐ casa di cura e di riposo
- ☐ parco pubblici urbani ed extraurbani
- ☐ nuovi insediamenti residenziali (posti in prossimità di - aeroporti, aviosuperfici, eliporti, autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia)

DICHIARA

Che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

☐ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____ Via _____
CAP _____ Comune _____ (____)

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che in caso di mancato ritiro entro 60 gg. dalla data di emissione del provvedimento lo stesso decadrà perdendo efficacia.

ALLEGA, IN DUPLICE COPIA:

- **DETTAGLIATA RELAZIONE di Valutazione Previsionale di Clima Acustico firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (T.C.A.A.), (come definito dal comma 6 dell'art. 2 della legge n. 44/1995 e da schemi approvati dalla Giunta Regionale), CONTENENTE QUANTO ESPLICITAMENTE PREVISTO DALLA D.G.R. 534/99.**

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98.

Zoagli, li _____

**TIMBRO DITTA
FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)**

Al Comune di ZOAGLI
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della Ditta _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447 e
dell'art. 13, comma 2 – della L.R. 12/98, l'autorizzazione a gestire in ZOAGLI,
in (via/ loc. /piazza) _____

la "*Attività rumorosa temporanea*" costituita da un cantiere edile di

DURATA SUPERIORE A GIORNI 30 (SE IN ESTERNO)

DURATA SUPERIORE A GIORNI 15 (SE IN INTERNO)

eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità e comportante l'impiego di
macchinari e/o impianti rumorosi, per n° _____ giorni lavorativi consecutivi, dalle ore
_____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____, a far data dal _____.

DICHIARA

che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

☐ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ (____)

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che in caso di mancato ritiro entro 60 gg. dalla data di emissione del provvedimento lo stesso decadrà perdendo efficacia.

ALLEGA, IN DUPLICE COPIA:

- **RELAZIONE firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (T.C.A.A.),** (come definito dal comma 6 dell'art. 2 della legge n. 44/1995 e da schemi approvati dalla Giunta Regionale), **CONTENENTE:**
 1. durata dell'attività temporanea di cantiere (comprese le eventuali operazioni di allestimento e disallestimento del cantiere);
 2. informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi dell'attività temporanea, con esplicito riferimento ai macchinari rumorosi che saranno utilizzati, alle loro postazioni nell'ambito dell'attività temporanea stessa (indicate sulle planimetrie);
 3. elenco dei macchinari e/o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici [dB(A)] relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi, ottenuti dalle schede tecniche del produttore o da misurazioni dirette o da dati bibliografici (misure dirette compiute su apparecchiature analoghe a quelle in uso);
 4. indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
 5. indicazione del livello sonoro dovuto al cantiere, espresso in termini di livello continuo equivalente Leq (A), in facciata al corpo recettore individuato come più esposto;
 6. planimetria in scala 1:2.000 dell'area ove verrà svolta l'attività con indicazione dell'edificio che si ritiene maggiormente esposto al rumore prodotto dall'attività;
 7. planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:200) dell'opera che andrà ad essere realizzata;
 8. eventuale altra documentazione che sia ritenuta utile ad illustrare la futura attività temporanea (ad esempio documentazione fotografica).

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Zoagli, li _____

TIMBRO DITTA
FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)

Al Comune di ZOAGLI

UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della Ditta _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447 e
dell'art. 13, comma 2 – della L.R. 12/98, l'autorizzazione a gestire in ZOAGLI,
in (via/ loc. /piazza) _____

la "*Attività rumorosa temporanea*" costituita da un cantiere edile di

DURATA INFERIORE A GIORNI 30 (SE IN ESTERNO)

DURATA INFERIORE A GIORNI 15 (SE IN INTERNO)

eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità e comportante l'impiego di
macchinari e/o impianti rumorosi, per n° _____ giorni lavorativi consecutivi, dalle ore
_____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____, a far data dal _____.

DICHIARA

che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

□ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ (____)

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che in caso di mancato ritiro entro 60 gg. dalla data di emissione del provvedimento lo stesso decadrà perdendo efficacia.

ALLEGA, IN DUPLICE COPIA:

- **DICHIARAZIONE, firmata dal Titolare / Legale Rappresentante della Ditta, contenente:**
 1. Informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate, ed alla durata di lavori;
 2. Elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
 3. Planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, stralcio della carta toponomastica in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Zoagli, li _____

TIMBRO DITTA
FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)

Al Comune di ZOAGLI
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (responsabile / titolare / legale rappresentante / ...)

della Ditta/Società/Ente _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447 e
dell'art. 13, comma 2 – della L.R. 12/98, l'autorizzazione a gestire in ZOAGLI, la "**Attività
rumorosa temporanea**" costituita dalla **Manifestazione**
_____, che sarà svolta in (via/ loc.
/piazza) _____, nel/nei
giorno/i _____, dalle ore _____ alle ore _____,
costituita da:

(descrizione sintetica)

DICHIARA

che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

☐ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ (____)

DICHIARA ALTRESI'

che la manifestazione all'oggetto rispetterà i Limiti in deroga previsti dall'art. 11 del Regolamento Comunale di attuazione e disciplina delle attività rumorose

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Zoagli, li _____

TIMBRO DITTA
FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)

Al Comune di ZOAGLI
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (responsabile / titolare / legale rappresentante / ...)

della Ditta/Società/Ente _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447 e
dell'art. 13, comma 2 – della L.R. 12/98, l'autorizzazione a gestire in ZOAGLI, la "**Attività
rumorosa temporanea**" costituita dalla **Manifestazione (piano bar / Teatro - Cinema
all'aperto / Spettacolo pirotecnico)**



PIANO BAR

(descrizione sintetica)

che sarà svolta in (via/ loc. /piazza) _____,
nei giorni _____ del periodo _____,
dalle ore _____ alle ore _____.



CONCERTO

(descrizione sintetica)

che sarà svolta in (via/ loc. /piazza) _____,
nei giorni _____ del periodo _____,
dalle ore _____ alle ore _____.



TEATRO / CINEMA ALL'APERTO

(descrizione sintetica)

che sarà svolta in (via/ loc. /piazza) _____,
nei giorni _____ del periodo _____,
dalle ore _____ alle ore _____.



SPETTACOLI PIROTECNICI

(descrizione sintetica)

che sarà svolta in (via/ loc. /piazza) _____,
nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____,
per una durata complessiva effettiva pari a minuti _____

DICHIARA

che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

☐ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ (___)

DICHIARA ALTRESI'

che la manifestazione all'oggetto rispetterà i Limiti in deroga previsti dall'art. 12 del Regolamento Comunale di attuazione e disciplina delle attività rumorose.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Zoagli, li _____

TIMBRO DITTA
FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)

Al Comune di ZOAGLI
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
tel. n° _____, fax n° _____

con la presente, ai sensi del regolamento comunale, notifica una presunta situazione di inquinamento acustico. A tale fine, fa presente quanto segue:

INDICAZIONI SUI RECETTORI

Ubicazione dell'edificio esposto al rumore:

Tipologia di edificio esposto al rumore:

Abitazione singola	Gruppo di abitazioni singole	Scuola
Condominio	Ospedale	Casa di riposo
Altro:		

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo:

Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo:

Industriale	Di servizi	Commerciale
Artigianale	Professionale	Altro

La sorgente è costituita da:

Impianto produttivo	Macchine	Movimentazione materiali
Transito automezzi	Lavorazione manuale	Attività musicale
Altro:		

Breve descrizione della sorgente di rumore:

Rispetto all'insediamento disturbata la sorgente è ubicata:

All'interno dell'edificio	All'esterno dell'edificio	Distanza:
---------------------------	---------------------------	-----------

Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo:

Inoltre, la durata del rumore è:

Inferiore a 15 min.	Tra 15 e 30 min.	Tra 30 e 60 min.
La sorgente è attiva solo di giorno	La sorgente è attiva solo di notte	La sorgente è sempre attiva

Ulteriori informazioni da aggiungere:

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p...

Zoagli, li _____

Firma _____

Al Comune di ZOAGLI
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della Ditta _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera d) della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e
dell'art. 6, comma 1 – lettera h) della L.R. 12/98, il rilascio del Nulla Osta Acustico relativo a
gestire in ZOAGLI, in (via/ loc. /piazza) _____
l'attività di _____

DICHIARA

che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

☐ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ (___)

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che in caso di mancato ritiro entro 60 gg. dalla data di emissione del provvedimento lo stesso decadrà perdendo efficacia.

ALLEGA, IN DUPLICE COPIA:

- **DETTAGLIATA RELAZIONE firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (T.C.A.A.), (come definito dal comma 6 dell'art. 2 della legge n. 44/1995 e da schemi approvati dalla Giunta Regionale), CONTENENTE QUANTO ESPLICITAMENTE PREVISTO DALLA D.G.R. 534/99.**

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Zoagli, li _____

TIMBRO DITTA
FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)

Al Comune di ZOAGLI
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della Ditta _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera d) della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e
dell'art. 6, comma 1 – lettera h) della L.R. 12/98, il rilascio del Nulla Osta Acustico relativo a
gestire in ZOAGLI, in (via/ loc. /piazza) _____
l'attività di _____

DICHIARA

che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

☐ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ (___)

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che in caso di mancato ritiro entro 60 gg. dalla data di emissione del provvedimento lo stesso decadrà perdendo efficacia.

ALLEGA, IN DUPLICE COPIA:

- **Dettagliata descrizione della attività che andrà ad essere svolta,**
- **Planimetria in scala 1 : 2.000 dell'area ove verrà svolta l'attività con indicazione dell'edificio ove andrà ad essere localizzata l'attività.**

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che l'esercizio dell'attività avverrà in locali ove non saranno installati impianti o che non richiedano l'utilizzo di attrezzature o macchinari che possano produrre emissioni rumorose rilevabili in esterno o nel corpo recettore più esposto.
Zoagli, li _____

TIMBRO DITTA
FIRMA (Titolare/Rappr. Legale)

Al Comune di ZOAGLI

UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della Ditta _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, fax n° _____
codice fiscale / partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE LA PROROGA

del provvedimento autorizzativo n° _____, del _____, valevole per
_____ giorni, a partire dal _____, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,
comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447 e dell'art. 13, comma 2 – della L.R.
12/98, al fine di gestire in Zoagli, in (via/loc/piazza)

la Attività rumorosa temporanea costituita da un cantiere edile

La proroga viene richiesta per n° _____ giorni lavorativi consecutivi, dalle ore _____
alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____.

DICHIARA

che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

☐ **Tramite avviso telefonico**

Il/la Sig./Sig.ra _____ al n° tel. _____

□ **Tramite avviso postale**

Il/la Sig./Sig.ra _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ (____)

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che in caso di mancato ritiro entro 60 gg. dalla data di emissione del provvedimento lo stesso decadrà perdendo efficacia.

ALLEGA, IN DUPLICE COPIA:

- **RELAZIONE firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (T.C.A.A.),** (come definito dal comma 6 dell'art. 2 della legge n. 447/1995 e da schemi approvati dalla Giunta Regionale), **CONTENENTE:**

1. informazioni dettagliate riguardante la tipologia delle singole fasi di lavoro da eseguire, con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate, alle postazioni di lavoro nell'ambito del cantiere, alla durata delle singole fasi di cui sopra;
2. motivazioni tecniche che non hanno consentito l'ultimazione dei lavori nei termini di cui al provvedimento autorizzativo;
3. indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con l'autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 L. 15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Zoagli, li _____

TIMBRO DITTA
FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)